



nonché all'annullamento di inefficacia delle seguenti trascrizioni:

1) - trascrizione in data 29 gennaio 1952 al n. 2246 del registro generale d'ordine;

2) - trascrizione in data 18 novembre 1953 al n. 2909 del registro generale d'ordine e n. 21014 del registro particolare (annullamento a margine di conferma di funzionamento di mutuo in data 29 marzo 1954 al n. 5647 del reg. gen. d'ord.);

il tutto limitatamente alle porzioni di immobile e liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso delle quote dei mutui, ai sensi del precedente punto a), ferme rimanendo, dette ipoteche e trascrizioni, sulle altre unità immobiliari;

c) ad identificare le porzioni di immobile da liberarsi dalle sopra descritte iscrizioni e trascrizioni nella loro esistenza, nei loro confini e in quant'altro possa occorrere per la loro più precisa individuazione;

d) - a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione e us